

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA BARNABA TORTOLININ. 30, 00197 - ROMA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0697273036 – 0513512147

Ill.mo TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL VENETO

Motivi Aggiunti - Sez. 4 – Nrg. 1561/2024

PER: Prof.ssa EVANGELISTI Chiara [REDACTED]

[REDACTED], rappresentata e difesa come da mandato allegato al ricorso introduttivo dall'Avv. Sirio Solidoro ([REDACTED] ed elettivamente domiciliata per la presente causa presso il domicilio digitale del difensore.

Si chiede, dunque, di poter ricevere comunicazioni e/o notificazioni al seguente indirizzo pec [REDACTED] e/o al seguente fax [REDACTED]

CONTRO

Ministero dell'Istruzione e del Merito (80185250588), in persona del Ministro p.t., con l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia con sede in Venezia alla Piazza San Marco n. 63, in quanto domiciliataria *ex lege*;

Ministero dell'Università e della Ricerca (96446770586), in persona del Ministro p.t., con l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia con sede in Venezia alla Piazza San Marco n. 63, in quanto domiciliataria *ex lege*;

Dipartimento per il sistema educativo di Istruzione e di Formazione - Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del rappresentante legale p.t., con l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia con sede in Venezia alla Piazza San Marco n. 63, in quanto domiciliataria *ex lege*;

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione - Direzione generale per il personale scolastico, in persona del rappresentante legale p.t., con l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia con sede in Venezia alla Piazza San Marco n. 63, in quanto domiciliataria *ex lege*;

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA BARNABA TORTOLINI N. 30, 00197 - ROMA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0697273036 – 0513512147

Dott. Filippo Serra, in qualità di Direttore Generale p.t. del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione - Direzione generale per il personale scolastico, con l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia con sede in Venezia alla Piazza San Marco n. 63, in quanto domiciliataria *ex lege*;

Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione p.t., con l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia con sede in Venezia alla Piazza San Marco n. 63, in quanto domiciliataria *ex lege*;

Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, in persona del rappresentante legale p.t., con l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia con sede in Venezia alla Piazza San Marco n. 63, in quanto domiciliataria *ex lege*;

Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, Direzione Generale, Ufficio I, Affari generali. Affari legali. Risorse umane e finanziarie. Dirigenti scolastici, Competenze dell'ex Ufficio dell'ambito territoriale per la provincia di Venezia, in persona del rappresentante legale p.t., con l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia con sede in Venezia alla Piazza San Marco n. 63, in quanto domiciliataria *ex lege*;

Dott.ssa Mirella Nappa, in qualità di Dirigente p.t. dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, Direzione Generale, Ufficio I, Affari generali. Affari legali. Risorse umane e finanziarie, Dirigenti scolastici, Competenze dell'ex Ufficio dell'ambito territoriale per la provincia di Venezia, con l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia con sede in Venezia alla Piazza San Marco n. 63, in quanto domiciliataria *ex lege*;

Dott. Marco Bussetti, in qualità di Direttore Generale p.t. dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, Direzione Generale, Ufficio I, Affari generali. Affari legali. Risorse umane e finanziarie, Dirigenti scolastici, Competenze dell'ex

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA BARNABA TORTOLINI N. 30, 00197 - ROMA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0697273036 – 0513512147

Ufficio dell'ambito territoriale per la provincia di Venezia, con l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia con sede in Venezia alla Piazza San Marco n. 63, in quanto domiciliataria *ex lege*;

Responsabile del procedimento, in persona del rappresentante legale p.t., con l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia con sede in Venezia alla Piazza San Marco n. 63, in quanto domiciliataria *ex lege*;

Commissione Giudicatrice del Concorso ordinario per Dirigenti Scolastici per il Veneto per la prova scritta, in persona del presidente p.t., con l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia con sede in Venezia alla Piazza San Marco n. 63, in quanto domiciliataria *ex lege*;

Commissione Giudicatrice del Concorso ordinario per Dirigenti Scolastici per il Veneto per la prova orale, in persona del presidente p.t., con l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia con sede in Venezia alla Piazza San Marco n. 63, in quanto domiciliataria *ex lege*;

Istituto Scolastico "Gino Luzzatto" di Portogruaro, in persona del Dirigente Scolastico p.t., con l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia con sede in Venezia alla Piazza San Marco n. 63, in quanto domiciliataria *ex lege*;

Tutti gli ambiti territoriali provinciali del Veneto, ossia, Verona, Vicenza, Belluno, Treviso, Venezia, Padova, Rovigo, tutti in persona dei rispettivi rappresentanti legali p.t., con l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia con sede in Venezia alla Piazza San Marco n. 63, in quanto domiciliataria *ex lege*;

Nonché nei confronti di

Sig.ra CAERAN Monica [REDACTED]

[REDACTED].

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA BARNABA TORTOLININ. 30, 00197 - ROMA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0697273036 – 0513512147

Sig. BETTANIN Andrea [REDACTED]

[REDACTED].

Sig.ra MICHELETTO Daniela [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED].

Per l'annullamento e/o nullità

- 1) dell'elenco rettificato dei candidati ammessi a sostenere la prova orale nella regione Veneto, per il Concorso ordinario per dirigenti scolastici, pubblicato con decreto prot. n. 4328 del 14/02/2025, a firma del USR Veneto, ivi compresi i relativi allegati, nella parte in cui esclude l'odierna ricorrente;
- 2) nonché della richiesta ai candidati che hanno superato la prova orale di presentazione dei titoli di preferenza e dei titoli non documentabili con dichiarazione sostitutive di certificazioni e del calendario integrato di convocazione dei candidati alla prova orale, di cui al prot. n. 5724 del 26/02/2025, a firma dell'USR Veneto, ivi compresi i relativi allegati, in relazione al predetto concorso, ove non compare l'odierna ricorrente;
- 3) nonché dell'avviso prot. n. 100087 del 09/04/2025 con il quale sono stati pubblicati i criteri di valutazione della prova scritta ed orale, a firma dell'USR Veneto, nonché dei relativi allegati al predetto avviso;
- 4) nonché delle graduatorie di merito pubblicate sul sito istituzionale dell'USR Veneto, con decreto n. 1108 del 09/04/2025, nonché dei relativi allegati, nella parte in cui non compare la ricorrente.
- 5) nonché di ogni eventuale rettifica alle graduatorie di merito, ivi compresi i decreti di approvazione ed i relativi allegati.

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA BARNABA TORTOLININ. 30, 00197 - ROMA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0697273036 – 0513512147

- 6) di ogni elenco contenente i nominativi dei candidati che hanno superato la prova orale per la regione Veneto, nella parte in cui è esclusa la odierna ricorrente.
- 7) nonché dei verbali di valutazione delle prove orali, delle griglie, delle votazioni attribuite ai candidati e di tutti gli atti di formazione delle impugnate graduatorie, ivi comprese quelle provvisorie ove esistente e del relativo decreto di approvazione, nella parte in cui non compare la ricorrente in riferimento alla regione del Veneto.

per l'accertamento

del diritto della Prof.ssa Evangelisti ad espletare, come previsto dall'art. 4, c. 4, lett. i del Bando e dell'art. 3, c 4 bis D.L. 80/2023 un colloquio orale, in sostituzione della prova scritta.

nonché per la condanna

dell'amministrazione a permettere alla ricorrente di svolgere, anche attraverso una sessione suppletiva, il colloquio orale in sostituzione della prova scritta. La ricorrente ribadisce altresì l'interesse all'impugnazione dei provvedimenti già gravati con la precedente azione del medesimo giudizio.

Tanto premesso, dunque, la parte istante propone i presenti motivi aggiunti per le seguenti ragioni di fatto e di diritto.

IN LIMINE SUI PRESENTI MOTIVI AGGIUNTI

1. La parte ricorrente muoveva il presente giudizio in riferimento al Concorso ordinario per dirigenti scolastici.
2. A sostegno della propria pretesa l'istante articolava diverse doglianze. Nelle more del presente giudizio, la parte pubblica permetteva lo svolgimento delle prove orali, con l'esclusione della odierna ricorrente e, pertanto, pubblicava la

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA BARNABA TORTOLININ. 30, 00197 - ROMA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0697273036 – 0513512147

graduatoria di merito del predetto concorso con riferimento alla regione Veneto.

3. Avverso, dunque, gli atti indicati in epigrafe, la ricorrente, che ha concorso nel Veneto, propone i presenti motivi aggiunti.

FATTO

1. L'odierna ricorrente, [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] riconosciuti ed accertati, come da documentazione in atti, ha chiesto di partecipare al concorso ordinario per dirigenti scolastici, indetto dal bando di cui al decreto n. 2788/2023, a firma del Ministero dell'Istruzione e del Merito, presso la regione Veneto.
2. Inoltre, a causa della propria condizione, la ricorrente ha chiesto di svolgere le prove scritte con l'ausilio delle misure integrative, consistenti nel colloquio orale.
3. All'origine, la parte pubblica non aveva assegnato le misure richieste, poi, rieditando il potere amministrativo, ha previsto le misure compensative, consistenti in tempi aggiuntivi nella misura di 60 minuti e un *tutor* con mansione di lettore e l'ulteriore strumento compensativo di un *tutor* con mansioni di scrittore (un solo *tutor* con doppia mansione di lettore e scrittore).
4. Avverso le originarie previsioni dall'amministrazione, che non contenevano alcuna misura aggiuntiva, la ricorrente muoveva giudizio innanzi a Codesto Ill.mo T.A.R. di cui al Nrg. 1258/2024.
5. Tale ricorso è stato deciso, con declaratoria di inammissibilità, mediante la sentenza n. 2800/2024, resa ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA BARNABA TORTOLININ. 30, 00197 - ROMA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0697273036 – 0513512147

6. Contro gli atti indicati in epigrafe, tramite cui la parte pubblica disponeva le misure integrative alle prove scritte - ma non in modo tale da soddisfare le esigenze della ricorrente - la stessa parte istante ha proposto il presente ricorso.
7. Nelle more, l'amministrazione ha pubblicato gli atti indicati in epigrafe avverso cui la ricorrente propone i presenti motivi aggiunti per ragioni di illegittimità derivata.

MOTIVI

I

VIOLAZIONE DEL BANDO IN QUANTO LEX SPECIALIS – VIOLAZIONE DELL'ART. 3, COMMA. 4 BIS, D.L. 80/2021, CONV. IN L. 113/2021 - ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI NON CONTRADDIZIONE – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL GIUSTO PROCEDIMENTO – VIOLAZIONE DELLA L. N. 241/1990 – ECCESSO DI POTERE IN TUTTE LE FIGURE SINTOMATICHE CARENZA ISTRUTTORIA – VIOLAZIONE DEL BUON ANDAMENTO – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL FAVOR PARTECIPATIONIS – VIOLAZIONE ART. 1,2,3,4,97 COST.

1.1. La presente fattispecie dispiega i suoi effetti lungo l'asse dell'interesse ad agire, con particolare riferimento ai requisiti per l'impugnazione degli atti dei quali è predicata l'eccessiva onerosità e tramite cui la pubblica amministrazione ha inteso negare il bene della vita al privato.

Inoltre, sempre con in riferimento alla vicenda ad oggetto, è accaduto che Codesto Ill.mo T.A.R. Veneto – con la sentenza n. 2800/2024 - ha rilevato l'improcedibilità del primo gravame promosso della stessa ricorrente, avverso la mancata assegnazione delle misure compensative, per sopravvenuta carenza di interesse, specificando, tra le altre cose, che: *“la ricorrente non si è riservata di*

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA BARNABA TORTOLINI N. 30, 00197 - ROMA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0697273036 – 0513512147

proporre motivi aggiunti avverso le determinazioni del 25 e del 28 ottobre 2024 assunte nei suoi confronti dalla Commissione esaminatrice”.

Ciò premesso, andando ad analizzare il primo profilo - e, segnatamente, quello concernente l'eccessiva onerosità e inidoneità delle misure integrative per le prove scritte - occorre rilevare che se, da un lato, l'amministrazione ha previsto l'assegnazione delle misure integrative in favore dell'istante, d'altro lato tale disposizione contiene modalità diverse da quelle richieste dalla parte ricorrente (anche sulla base della documentazione medica prodotta).

Tali misure, assegnate dall'amministrazione scolastica e gravate con il presente atto, prevedono: i) tempi aggiuntivi nella misura di 60 minuti, ii) un *tutor* con mansione di lettore e l'ulteriore strumento compensativo di un tutor con mansioni di scrittore (un solo *tutor* con doppia mansione di lettore e scrittore).

Occorre fare presente come tale scambio di richieste rientri nell'ampio rapporto interlocutorio previsto sia dal bando (art. 4) e sia dalla normativa primaria di cui all'art. 3, c. 4 bis, D.L. 80/2021, conv. in L. 113/2021.

Nello specifico, le gravate misure risultano essere eccessivamente onerose almeno per due ordini di ragioni: i) in prima luogo, il *tutor* sarebbe un soggetto ovvero – qualora si trattasse di un sistema informatico - un meccanismo che la ricorrente, per i presenti fini, non conoscerebbe *ex ante*, con la conseguenza di complicare, anziché agevolare, l'espletamento della prova scritta; ii) in secondo luogo, le prove scritte in esame non soddisfano la richiesta della ricorrente che, data la sua particolare condizione medica, come dalla stessa provata, dovrebbero permettere alla docente di sostenere le prove orali.

Più nello specifico, la ricorrente si duole che la mansione di lettore/scrittore dovrebbe essere per lo meno sperimentata *ex ante* al fine di evitare di incontrare

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA BARNABA TORTOLINI N. 30, 00197 - ROMA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0697273036 – 0513512147

per la prima volta - e proprio in sede di prova scritta- una persona sconosciuta ovvero un meccanismo mai attivato per le presenti finalità (ossia lo svolgimento della prova scritta).

In altro modo, il *tutor* con mansioni di lettore e di scrittore – senza specificare se si tratti di una persona fisica ovvero di un mezzo informatico – andrebbe a contatto per la prima volta con la ricorrente durante lo svolgimento della prova scritta, con le evidenti difficoltà che l'istante potrebbe avere.

Al contrario, permettere alla docente di svolgere il colloquio orale in sostituzione dello scritto, quale misura integrativa, stante l'eccessiva gravosità nello svolgere le prove grafiche, significherebbe soddisfare la *ratio* del bando e quella di cui all'art 3, c. 4 bis, D.L. 80/2021, conv. in L. 113/2021,

L'amministrazione, dal conto suo, nell'emanare gli atti impugnati – a parte taluni riferimenti di principio – non motiva adeguatamente le ragioni ostative, vale a dire perché le misure richieste dalla ricorrente non sarebbero assegnabili.

Il fatto che l'amministrazione evochi la circostanza che avrebbe visto la ricorrente richiedere per la prima volta la prova orale al posto di quella scritta nella prima nota trasmessa dalla stessa istante alla parte pubblica, non ha pregio.

Invero, resta il fatto che la ricorrente non ha comunque beneficiato delle misure integrative, al di là se tale richiesta sia stata formulata prima o durante il rapporto interlocutorio, con la conseguenza che le misure assegnate finiscono soltanto per permettere in modo fittizio lo svolgimento delle prove.

Ne discende che alla luce degli anzidetti profili, la ricorrente ritiene eccessivamente oneroso accedere alle prove scritte come formulata dall'amministrazione, in quanto continuano in sostanza a permanere quelle stesse

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA BARNABA TORTOLINI N. 30, 00197 - ROMA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0697273036 – 0513512147

barriere di accesso che invece i principi solidaristici della Costituzione intendono eliminare.

1.2. Chiariti gli elementi che la ricorrente individua come eccessivamente onerosi e tali da impedire la sua reale e concreta partecipazione alle prove scritte, occorre scrutinare se possa o meno dirsi persistente l'interesse ad agire nei casi in cui la ricorrente non abbia sostenuto le prove in quanto ritenute, per le ragioni sopra viste, eccessivamente onerose e inidonee.

Il quesito è risolto dai canoni ermeneutici provenienti dall'Adunanza Plenaria n. 4/2018, che ha individuato i casi in cui sia possibile impugnare direttamente i provvedimenti che escludono *a priori* il bene della vita agognato, senza dunque la necessità di partecipare preventivamente alle prove; tra i casi enucleati dalla Planaria, rientrano le ipotesi di inidoneità ed eccessiva gravosità dei provvedimenti amministrativi.

Ne discende, alla luce dei suddetti canoni nomofilattici, che la ricorrente, dolendosi della eccessiva onerosità delle prove – ed ambendo invece alla partecipazione secondo altre modalità – non ha partecipato alle prove scritte, ed ha invece deciso di gravare le previsioni dell'amministrazione.

II

VIOLAZIONE DEL BANDO – VIOLAZIONE DELL'ART. 3, COMMA. 4 BIS, D.L. 80/2021, CONV. IN L. 113/2021 - MOTIVAZIONE SOLO APPARENTE – ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI E DEI PRESUPPOSTI DI DIRITTO – ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI NON CONTRADDIZIONE – ECCESSO DI POTERE IN TUTTE LE FIGURE SINTOMATICHE - VIOLAZIONE DELLA L. N. 241/1990 – VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1,2,3,4,97 COST.

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA BARNABA TORTOLININ. 30, 00197 - ROMA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0697273036 – 0513512147

2.1. Un ulteriore profilo d'indagine, poi, concerne l'impugnazione degli atti successivi, gravati con il presente atto, ma in relazione a cui la sentenza emessa da Codesto Ill.mo T.A.R. ha già rilevato la mancata impugnazione tramite motivi aggiunti.

Al riguardo occorre dire che, com'è noto, il codice del processo amministrativo riconosce al privato la facoltà di proporre l'impugnazione tramite motivi aggiunti ovvero attraverso il ricorso.

A differenza, dunque, delle previsioni antecedenti al codice di rito, rientra nella discrezionalità del privato impugnare gli atti escludenti con il ricorso o mediante i motivi aggiunti.

La ricorrente, pertanto, è ancora nelle condizioni di opporsi alle decisioni pubbliche indicate in epigrafe e, dunque, impugna gli atti sopravvenuti in quanto ritenuti eccessivamente onerosi e inidonei a soddisfare le proprie esigenze.

Al riguardo, solo per mera completezza espositiva, occorre evidenziare che: i) non c'è stata alcuna rinuncia all'azione nel giudizio già conclusosi; ii) i termini per gravare gli atti indicati in epigrafe erano ancora in corso ed il fatto che la parte ricorrente non abbia proposto i motivi aggiunti in vista dell'udienza già tenutasi, non indica *a priori* che la ricorrente non avrebbe potuto dispiegare l'impugnativa entro i termini di legge; iii) il fatto che le prove siano già state concluse non implica altresì l'assoluta impossibilità per la parte istante di partecipare al concorso, tenuto conto che in caso di esito favorevole sarà sempre possibile lo svolgimento delle prove suppletive (come è stato già indicato dalla giurisprudenza amministrativa intervenuta nel presente contenzioso seriale che, pur rigettando in sede cautelare la richiesta di sospensiva, ha comunque chiarito che, in caso di

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA BARNABA TORTOLINI N. 30, 00197 - ROMA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0697273036 – 0513512147

successivo esito favorevole del gravame, potranno essere svolte le prove suppletive, cfr., *ex multis*, Consiglio di Stato, sez. VII, Ord. n. 4525/2024).

In altro modo, non si può escludere a monte che la prosecuzione del concorso e lo svolgimento della prova scritta ambita determini *ex lege* l'impossibilità di partecipare alla procedura in argomento.

2.2. Alla luce di tali considerazioni, ne deriva che, in sostanza, la parte ricorrente non ha visto soddisfatte le proprie richieste, pertanto, se è vero che la pubblica amministrazione è intervenuta per assegnare le misure integrative, è anche vero che tali misure non sono state ritenute sufficiente dalla ricorrente, con l'effetto che rimane immutato il quadro originario, posto che l'intervento pubblico non è stato tale soddisfare le richieste proposte dall'istante.

La ricorrente ambisce dunque allo svolgimento del colloquio orale, quale misura compensativa delle prove scritte e domanda, pertanto, che ciò avvenga anche attraverso una sessione suppletiva ovvero attraverso l'espletamento *ex novo* delle prove da cui è stata estromessa.

Pertanto, nell'ottica della ricorrente, accade che le misure adottate sono *tamquam non esset*; motivo per cui la docente ripropone altresì, ove occorra, le medesime censure già articolate con il ricorso precedente per ragioni di illegittimità propria e derivata.

III

Avverso, dunque, gli atti indicati in epigrafe vengono riproposti i medesimi motivi del ricorso originario.

VIOLAZIONE DELL'ART. 4, C. 4 LETT. I DEL BANDO. VIOLAZIONE DELL'ART. 3, C. 4 BIS D.L. 80/21. VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO DI LEGGE. DIFETTO ASSOLUTO DI MOTIVAZIONE.

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA BARNABA TORTOLININ. 30, 00197 - ROMA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0697273036 – 0513512147

CONTRASTO CON I PRECEDENTI. ILLOGICITA' E PERPLESSITA' **DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA.**

L'Amministrazione Scolastica con l'Avviso del 02.10.2024 ha facultato i concorrenti affetti da disabilità che abbiano necessità di misure compensative al fine dello svolgimento della prova scritta ad avanzare, entro la data del 07.10.2024, istanza all'USR della Veneto, Direzione Generale, Ufficio I, corredata della documentazione sanitaria, proveniente da struttura pubblica, dimostrativa delle patologie possedute.

Ed, appunto, la ricorrente con l'istanza a mezzo pec del 07.10.24 a tanto ha provveduto, presentando domanda corredata dalle certificazioni sanitarie provenienti da una pluralità di strutture pubbliche, indicate nella narrativa che precede, che attestano che [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED], che le impediscono di svolgere la prova scritta a mezzo dell'utilizzo del pc.

Le certificazioni prodotte hanno evidenziato che la Prof.ssa Evangelisti ha necessità di sostituire la prova scritta con un colloquio orale, come previsto dall'art. 3, c. 4 bis, D.L. 80/21, conv. in L. 113/21, o quanto meno di godere di adeguate misure compensative consistenti nell'aumento del 50% del tempo disponibile, di consultare liberamente codici e dizionari, di eseguire la prova su di un pc con word processor e correttore ortografico.

La richiesta della ricorrente, ai sensi dell'art. 4 del bando, doveva essere valutata dalla Commissione Esaminatrice.

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA BARNABA TORTOLININ. 30, 00197 - ROMA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0697273036 – 0513512147

A tanto, invece, non si è provveduto, giacchè l'USR del Veneto la ha convocata alla prova scritta senza che la Commissione abbia potuto valutare la richiesta del 07.10.24.

Il provvedimento di convocazione alla prova scritta del 30.10.2024 è, conseguentemente, illegittimo, perché adottato, in violazione delle disposizioni del Bando, senza la preventiva disamina dell'istanza di adozione delle misure compensative, prodotta dalla ricorrente, nel termine indicato dall'Avviso del 02.10.2024.

Alla violazione del giusto procedimento previsto dal bando ed al difetto di istruttoria si cumula, inoltre, il difetto assoluto della motivazione: l'Amministrazione Scolastica Regionale prima di adottare e trasmettere agli interessati gli Avvisi di convocazione, avrebbe dovuto indicare le ragioni (ammesso che le stesse possano essere ritenute esistenti in presenza di certificazioni sanitarie pubbliche aventi fede privilegiata) per le quali ha ritenuto di non poter concedere la misura compensativa richiesta.

***Ib.** Il provvedimento contro cui si ricorre risulta, inoltre, illegittimo anche in relazione ad altro profilo di indagine: è del tutto evidente, a questo proposito, che, secondo l'iter procedimentale disciplinato dal Bando, la valutazione delle istanze di concessione di misure compensative, che certamente non risulta essere stata effettuata dalla Commissione, doveva necessariamente precedere, e non seguire, la convocazione alle prove scritte: l'Amministrazione al momento della trasmissione di questo atto a ciascun candidato richiedente avrebbe dovuto indicare, infatti, la misura compensativa concessa ed, in relazione alla stessa, le modalità di svolgimento della prova.*

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA BARNABA TORTOLININ. 30, 00197 - ROMA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0697273036 – 0513512147

Ic. È del pari evidente, infine, che in assenza di qualsiasi valutazione da parte della Commissione Esaminatrice, le istanze di concessione di misure compensative non potevano essere esaminate dal solo Ufficio I dell'USR, Organo incompetente: l'illegittimità procedimentale compiuta costituisce, conseguentemente, ragione di illegittimità anche del successivo provvedimento di convocazione alla prova.

II. ULTERIORE VIOLAZIONE DELL'ART 4 DEL BANDO. VIOLAZIONE DELL'ART 3, C. 3, DL. 216/03 E DEL PRINCIPIO DELL'ACCOMODAMENTO RAGIONEVOLE. VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO DI LEGGE. DIFETTO DI ISTRUTTORIA. DIFETTO ASSOLUTO DI MOTIVAZIONE.

L'art. 4 del Bando di concorso ha previsto espressamente che la decisione della Commissione, in ordine alla richiesta di misure compensative, debba essere comunicata all'interessato, che debbano essere raccolte le sue controdeduzioni e che debba essere redatto un verbale.

Questa disposizione costituisce, peraltro, diretta attuazione del "principio dell'accomodamento ragionevole", che impone all'Amministrazione ex art. 3 D.L. 218/03, di concordare con il diretto interessato le misure idonee a garantire che al candidato disabile siano assicurate identiche condizioni di trattamento nell'espletamento della prova.

IV

ISTANZA PER L'OMISSIONE DEI DATI SENSIBILI

La ricorrente domanda altresì l'omissione dei dati sensibili in ragione delle peculiarità che presenta la fattispecie in esame; le implicazioni concernenti la

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA BARNABA TORTOLINI N. 30, 00197 - ROMA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0697273036 – 0513512147

persona dell'istante rendono dunque evidenti le ragioni sottese alla presente richiesta.

V

ISTANZA PER LA NOTIFICAZIONE TRAMITE PUBBLICI PROCLAMI

Il presente ricorso è stato notificato ad almeno un soggetto che compare nelle impugnate graduatorie di merito per la regione Veneto, da cui la ricorrente è stata esclusa.

Tuttavia, essendo materialmente impossibile procedere con la notificazione secondo i metodi tradizionali nei confronti di tutti i candidati inseriti nelle impugnate graduatorie di merito per la regione Veneto, si chiede di essere autorizzati alla notificazione tramite pubblici proclami telematici, vale a dire attraverso la pubblicazione degli atti sul sito istituzionale della parte pubblica, fatta salva ogni altra o diversa statuizione secondo giustizia.

Tanto premesso Voglia Codesto Ill.mo T.A.R. accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

Nel merito: accogliere i presenti motivi aggiunti ed il ricorso per le ragioni sopra articolate.

Valore della indeterminabile – Pubblico impiego - Cu 325,00 euro ove dovuto.

Salvezze illimitate

Bologna- Venezia 10/04/2025

Avv. Sirio Solidoro

SOLIDO
RO SIRIO

Firmato
digitalmente da
SOLIDORO SIRIO
Data: 2025.04.10
15:42:11 +02'00'